

DELIBERA N. 40/2021

**XXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/344508/2020)**

Il Corecom Umbria

NELLA riunione del 14/07/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante *“Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”* e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo*;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 26/10/2020 acquisita con protocollo n. XX del 26/10/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione a contratto di tipo affari afferente a 15 numerazioni mobili, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- a) alla fine dell'anno 2017 stipulava un contratto con il gestore per sim voce e dati, con portabilità da Tim;
- b) dopo un anno, intorno al dicembre 2018, sono state recapitate tramite corriere 15 sim dati, mai richieste;
- c) contattava il proprio referente commerciale e si avvedeva che le sim erano fatturate al costo di 15 + iva euro ciascuna;
- d) il referente assicurava che sarebbe stato effettuato lo storno dei relativi addebiti ma, dopo mesi e mesi, la situazione non era ancora risolta;
- e) il 20 febbraio 2020 inoltrava reclamo alla società, chiedendo chiarimenti e la copia del contratto;
- f) in questo modo, si accorgeva che la firma era stata apposta con un "copia incolla" di quella risultante sul contratto del 2017, regolarmente sottoscritto.

In base a tali premesse, l'istante chiede il rimborso di quanto pagato in eccedenza sino al marzo 2020.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nei propri scritti, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- 1) la domanda di rimborso delle spese di procedura è inammissibile trattandosi di procedura del tutto gratuita;
- 2) la domanda di risarcimento del danno è inammissibile in sede Corecom;
- 3) la domanda è generica, in quanto l'istante dichiara di disconoscere 15 sim, non consentendo in tal modo al gestore l'identificazione delle utenze oggetto di contestazione;
- 4) in data 21/12/2018 perveniva la richiesta di attivazione di 15 abbonamenti dati, canone B.Unlimited, offerta Simply Business (ovvero solo sim senza terminale) e vincolo di 24 mesi - costo mensile di ogni sim pari a 15 euro iva esclusa;
- 5) le sim venivano consegnate in data 27/12/2018;
- 6) il traffico generato è stato tariffato secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai relativi piani tariffari via via prescelti dall'istante nel corso del rapporto contrattuale;

7) le suddette richieste di attivazione venivano sottoposte a rituale controllo da parte della società Wind Tre, la quale, verificata la sostanziale correttezza dei dati nonché l'assenza di eventuali e probabili profili di illiceità, ha provveduto ad attivare le utenze telefoniche su indicate;

8) ulteriori questioni relative all'autenticità della sottoscrizione esulano dalle competenze dell'Autorità e dovranno essere rimesse all'esclusiva competenza del giudice ordinario ex art. 214 c.p.c.;

9) la stessa Autorità ha chiarito che "deve affermarsi l'incompetenza di questa Autorità in materia di verifica dell'autenticità della firma in quanto il disconoscimento di autenticità avente ad oggetto la verità e genuinità di una scrittura o sottoscrizione su di essa apposta è disciplinata dagli art. 214 e 215 c.p.c. e demandata all'Autorità giudiziaria ordinaria" (delibera Agcom 51/10/CIR);

10) in data 20/02/2020, dopo circa 14 mesi dall'attivazione, perveniva reclamo nel quale il cliente asseriva di aver ricevuto le 15 sim dati, ma di non averle richieste;

11) il 21/02/2020 il cliente veniva contattato al n. XXX e veniva inviato riscontro all'indirizzo XXX;

12) in base all'art. 123, comma 2, D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), "il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi";

13) l'art. 14, comma 4, della Delibera 347/18/CONS prevede che "sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte";

14) nella Delibera 276/13/CONS l'Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al concorso del fatto colposo del creditore, consistente anche nell'aver tenuto un comportamento contrario a correttezza e diligenza (Cass. SS.UU., sent. 21 novembre 2011, n.24406).

In base a tali premesse, l'operatore chiede il rigetto della domanda.

3. Motivazione della decisione

La domanda non può esser accolta per i motivi di seguito precisati.

In via generale, va evidenziato che il Corecom non può prendere in considerazione profili attinenti l'autenticità della sottoscrizione poiché il disconoscimento c.d. di autenticità esula dall'ambito di competenza dell'Autorità e quindi dei Corecom (conforme, Agcom, delibera n. 212/18/CIR), ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento e che, in relazione ad esso, è necessario fare riferimento alla disciplina di cui agli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile ed all'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Sez. V, 22 gennaio 2004 n. 935). In conseguenza di ciò, le problematiche afferenti all'attivazione ed alla conseguente fatturazione di utenze non richieste, in conseguenza

di un contratto recante una sottoscrizione asseritamente non autentica, non potranno essere trattate.

Nel caso di specie, in base a quanto presente agli atti del fascicolo, risulta un contratto datato 19 dicembre 2018, recante timbro e sottoscrizione dell'utente, riguardante l'attivazione di 15 sim con piano tariffario Internet L (B. Unilimited). Il gestore inoltre, non contestato in punto dall'istante, ha anche prodotto la ricevuta di consegna delle sim oggetto di contestazione, di alcuni giorni successiva alla conclusione del contratto.

Per questi motivi, la domanda non può essere accolta.

Spese di procedura compensate.

DELIBERA

il rigetto della domanda presentata dalla società XXX, XXX, 48 (XX X), nei confronti dell'operatore WindTre SpA, per i motivi sopra riportati.

Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Perugia, 14 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Elena Veschi

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente
Simonetta Silvestri

Il Responsabile del procedimento
Beatrice Cairoli